

B.A.I.M.A. sas di Dario Baima & C.
Via dell'Industria 13 10070 Grosso C.se (TO)

e la Ditta

convengono che tutti gli eventuali contratti/ordini tra essi stipulati saranno regolati come segue:

1.GENERALITÀ

- 1.1. L'eventuale contratto conseguente all'accettazione dell'ordine "ove previsto" è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine.
- 1.2. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti, e tollerato dall'altra, non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.
- 1.3. L'ordine diventa irrevocabile da parte della BAIMA a partire dal momento in cui perviene copia, debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione.
Ancorché la BAIMA non riceva quanto sopra entro cinque giorni dalla data dell'ordine spedito al Fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine.
- 1.4. Il contratto/ordine e/o la sua esecuzione e/o i crediti da esso derivanti non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente, se non espressamente autorizzate.
- 1.5. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Torino. La legge applicabile è sempre quella italiana.
- 1.6. Il Fornitore si obbliga ad osservare e far osservare la massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine.
- 1.7. Nel caso che intervengano circostanze tali da far temere che il Fornitore non sia in grado di adempiere agli impegni assunti, o in caso di fusione o liquidazione della società o cessione dell'azienda del Fornitore, BAIMA avrà la facoltà di recedere dal contratto/ordine mediante semplice comunicazione scritta; in questo caso BAIMA dovrà pagare esclusivamente i particolari già ricevuti o parzialmente lavorati, escluso ogni indennizzo; gli acconti eventualmente già percepiti dal Fornitore in misura maggiore dovranno essere immediatamente restituiti a BAIMA.

2.INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 2.1. Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica) che BAIMA comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione delle attrezzature inerente la lavorazione dei particolari restano di proprietà esclusiva di BAIMA e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini BAIMA. In relazione ad esse il Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
 1. conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a BAIMA su richiesta del medesimo.
 2. imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato da BAIMA a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra, nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

3.MODIFICA DELLA FORNITURA

- 3.1. Il Fornitore si obbliga, ove ne sia fatta richiesta da BAIMA, prontamente a:
 - modificare le caratteristiche del particolare ordinato;
 - cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato.

4.AFFIDABILITÀ

- 4.1. Fatto salvo il caso in cui il particolare venga prodotto dal Fornitore in conformità con la documentazione tecnica e tecnologica messi a disposizione dalla BAIMA, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire la corretta conformità del particolare ai documenti tecnici, nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed estere segnalate da BAIMA. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno BAIMA, la quale si riserva di effettuare i propri controlli.
- 4.2. Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetti del Contratto/ordine siano in ogni momento affidabili e di qualità.
- 4.3. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare se non a seguito di autorizzazione scritta da BAIMA, con l'eventuale ridefinizione del prezzo.

- 4.4. Il Fornitore è tenuto a segnalare a BAIMA eventuali innovazioni tecniche/tecnologiche o modifiche del ciclo produttivo che possono interessare la qualità del particolare.

5. CONSEGNA

- 5.1. I termini di consegna s'intendono rispettati se i particolari oggetto del contratto sono effettivamente consegnati nei termini pattuiti presso BAIMA o il terzo destinatario, privi di vizi o difetti ed eseguiti a regola d'arte. I giorni occorrenti ad eliminare il vizio o difetto dei particolari ed a sostituire quelli difettosi saranno computati quale ritardo.

- 5.2. La carenza o la mancanza totale della documentazione richiesta di cui al 5.5 verrà intesa come non conformità.

- 5.3. Per quanto riguarda la programmazione degli ordini aperti questa avviene mensilmente in funzione delle esigenze del Cliente finale con comunicazione scritta, riguardante i quantitativi richiesti.

Eventuali variazioni quantitative verranno comunicate tempestivamente, in caso di riduzioni delle quantità previste da programma BAIMA ritirerà i particolari lavorati alla data della comunicazione.

- 5.4. La BAIMA è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio. In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, BAIMA avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

- pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penale pari all'1% del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo e sino ad un massimo del 5% del valore totale dell'ordinazione;
- approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
- risolvere con effetto immediato, il contratto di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 C.C., mediante semplice comunicazione al Fornitore.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

- 5.5. Il/i materiale/particolari dovranno essere sempre accompagnati dalla seguente documentazione :

FORNITORI MATERIA PRIMA :

Certificato di collaudo secondo norma UNI EN 10204 3.1.B dicembre 1992

FREQUENZA :

ad ogni fornitura

FORNITORI LAVORAZIONI MECCANICHE :

Certificato di collaudo secondo norma UNI EN 10204 3.1.B dicembre 1992

Certificato di qualità e conformità

Certificato di conformità (Trattamenti superficiali)

Rapporto iniziale di campionatura

FREQUENZA :

sempre se Fornitura completa
ad ogni Lotto
ad ogni Lotto se previsti
Alla 1° Fornitura

FORNITORI TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Certificato di conformità secondo UNI EN 45014 Aprile 1999

Rapporto iniziale di campionatura

FREQUENZA :

ad ogni Lotto
Alla 1° Fornitura

- Per ogni tipologia di fornitura, il fornitore dovrà in ogni caso tenere a disposizione della BAIMA tutta la documentazione attestante i controlli effettuati in produzione e finali (es. Piani di controllo, schede di registrazione, cicli di lavoro, analisi statistiche ecc.).

Tale documentazione dovrà essere riprodotta a seguito semplice richiesta verbale/telefonica di BAIMA.

In caso di mancanza totale o parziale della documentazione richiesta saranno possibili penalizzazioni la fornitura verrà classificata come non completa.

- 5.6. Il fornitore ,salvo istruzioni specifiche di imballaggio ,è tenuto a consegnare i particolari imballati e/o confezionati al fine garantire l'integrità dei particolari stessi.

- 5.7. Tutto il materiale/confezione dovrà essere identificato con :

- numero e tipo di commessa;
- codice e/o numero di disegno;
- quantità presente nel contenitore .

- 5.8. I particolari derivanti da eventuali scarti di lavorazione dovranno essere consegnati separatamente, debitamente contrassegnati e riportati nel DdT indicando in modo univoco la tipologia di non conformità (es. Scarto in produzione , messa a punto macchina, ecc.).
- 5.9. Eventuali particolari/materiali di dubbia funzionalità e/o qualità scadente dovranno essere inviati in visione a BAIMA, debitamente contrassegnati tramite scritta " attesa di delibera cliente" .
Sarà cura di BAIMA effettuare i debiti controlli al fine di poter stabilire la possibilità di accettare o respingere i particolari/materiali indicati.
- 5.10. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni immediati e diretti derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione e spedizione.

6.PRIMA FORNITURA E BENESTARE

- 6.1. Al ricevimento della prima fornitura (campionatura per benessere) la BAIMA procederà come segue :
- Verrà verificata la completezza della documentazione richiesta (di cui al 5.5)
 - Verranno verificate le caratteristiche fisiche e/o dimensionali dei campioni compilando la parte di competenza del "Rapporto iniziale di campionatura" consolidando il benessere alla produzione.
 - Verrà inoltrato ordine di fornitura recante l'autorizzazione a produrre i particolari indicati.

In caso di benessere negativo o condizionato verrà richiesta una nuova campionatura a cura e spesa del Fornitore.

- 6.2. A seguito di variazioni del ciclo produttivo o eventuali modifiche tecniche, preventivamente concordate o richieste da BAIMA, il Fornitore dovrà presentare un nuovo "Rapporto iniziale di campionatura", si procederà in seguito come indicato al punto 6.1.
- 6.3. I particolari trasformati/lavorati dal fornitore in regime di benessere negativo o condizionato potranno non essere accettati.

7.ACCETTAZIONE - GARANZIE PER VIZI E DIFFORMITÀ, DI DURATA E BUON FUNZIONAMENTO

- 7.1. La semplice presa in consegna e/o il pagamento di particolari non possono in nessun caso essere considerati come accettazione.

L'accettazione si intenderà tacitamente effettuata da BAIMA decorsi dodici mesi dalla consegna, se nulla entro tale termine sarà eccepito; resta fermo il diritto alla garanzia per vizi occulti, o mancato funzionamento anche oltre tale termine.

- 7.2. Il fornitore garantisce la conformità qualitativa della merce sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel rimesso di consegna. Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnato al pattuito , la BAIMA avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà :

- a) accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
- b) salvo accordi eventualmente pattuiti preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o ad addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
- c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammancio saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa rispetto a quanto dichiarato nel rimesso di consegna, la BAIMA in aggiunta a quanto sopra previsto, potrà applicare al Fornitore una penale del 10% dell'importo del prezzo dei particolari mancanti.

I reclami della BAIMA per l'esercizio delle facoltà previste dal presente comma 7.2. dovranno esser comunicati al Fornitore entro 120 giorni dalla data di consegna del lotto interessato.

- 7.3. Il Fornitore garantisce i particolari forniti esenti da vizi e non conformità al pattuito e alle prescrizioni legali eventualmente segnalate da BAIMA, nonché il buon funzionamento e la durata degli stessi fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto dalla BAIMA ai suoi Clienti sui diversi mercati. E ciò in conformità con le modalità descritte nel seguito del presente comma 6.3, oltre, in ogni caso, l'obbligo del risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso di vizi, non conformità o mancato funzionamento, BAIMA avrà la facoltà di:

- a) chiedere la pronta sostituzione gratuita dei particolari risultanti difettosi, a spese del Fornitore, essendo inteso che, nel caso in cui il Fornitore non vi provveda, BAIMA avrà facoltà di addebitare allo stesso il prezzo di fornitura dei predetti particolari difettosi, maggiorato dei relativi costi derivanti da :
 - costi della materia prima fornita , trasformazioni o lavorazioni precedenti (se applicabile);

- eventuali azioni economiche del cliente finale dovute a ritardi di consegna o altro;
- b) respingere i particolari interessati, quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta a spese e rischio del Fornitore senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per la BAIMA.
- c) riparare i particolari difettosi addebitando le relative spese al Fornitore.

Ove sia riscontrato difettoso un particolare fornito in un lotto numeroso, BAIMA potrà chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei particolari di tutto il lotto o effettuare tale selezione a spese e rischio del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto da BAIMA; al termine della selezione, BAIMA avrà le facoltà sopra previste ai punti a), b) e c).

In ognuna dei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sarà addebitato al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio/montaggio, movimentazione o altro, necessarie per l'eliminazione del difetto, calcolato in base ai costi orari di BAIMA.

Per l'esercizio delle facoltà di cui sopra, i reclami della BAIMA dovranno essere presentati al Fornitore entro 120 giorni dalla data in cui viene constatato il difetto; il Fornitore si obbliga ad effettuare gli interventi richiesti sulla base dei predetti reclami essendogli riservata la facoltà di controllare, a proprie spese, la fondatezza degli stessi.

8. PREZZI

- 8.1. I prezzi indicati sull'ordine sono fissi, sono perciò escluse le variazioni sulla base di successivi aumenti di costo.

Eventuali aumenti di prezzi dovuti a modifiche costruttive o richiesta di consistente modifica dei termini di consegna devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per BAIMA solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultimo.

I prezzi di eventuali ordini sia scritti che verbali/telefonici richiesti a consuntivo dovranno essere concordati con BAIMA attraverso comunicazione scritta o inserimento dei prezzi sulla bolla di consegna del materiale, comunque entro e non oltre la fine del mese in cui è avvenuta la consegna.

9. OFFERTE

- 9.1. A seguito richiesta di offerta sia scritta che verbale/telefonica il Fornitore sarà tenuto a inviare offerta scritta riguardante i particolari o le lavorazioni richieste.

Sull'offerta inviata dovranno comparire le seguenti indicazioni :

- Codice / disegno e descrizione;
- Quantità di particolari ed eventuale lotto minimo di fornitura ;
- Costi Materia prima (se previsto);
- Costi lavorazione/trasformazione, collaudo, imballo, trasporto;
- Costi di eventuali attrezzature e tempistiche di realizzazione;
- Costi di campionatura per benessere e relative tempistiche di consegna (se previsto);
- Tempistiche di consegna o tempistiche di avvio produzione

Sarà cura di BAIMA valutare le condizioni riportate ed emettere i relativi ordini di fornitura sia scritti che, in casi particolari, verbali/telefonici.

10. FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA E PAGAMENTI

- 10.1. Sulle fatture dovrà essere riportato:

- il numero dell'Ordine, il numero del Ddt e dell'eventuale disegno;
- l'elencazione dei particolari nella progressione dei rimesi;
- l'unità di misura.

L'unità di misura, sia sulla fattura che sul rimesso, dovrà essere quella indicata sull'ordine e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra le stesse.

- 10.2. I particolari spediti devono essere accompagnati dal rimesso di consegna nel numero di copie richiesto da BAIMA.

Il rimesso di consegna deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, disegno e/o numero di codice, denominazione del particolare, data di spedizione, numero e data dell'ordine, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell'ordine.

La BAIMA effettuerà il pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nei precedenti commi 10.1 e 10.2 e/o nell'ordine.

- 10.3. È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture, se non espressamente autorizzate previa richiesta scritta.

- 10.4. Nel caso in cui, su uno o più lotti di particolari forniti, venga rilevata una percentuale di particolari difettosi o non conformi superiore in misura sensibile rispetto al limite di tolleranza pattuito, la BAIMA avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il Fornitore non abbia consegnato i particolari o il lotto in sostituzione.
- 10.5. Le Fatture dovranno pervenire a BAIMA entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di avvenuta consegna del materiale. In caso di inadempimento di tale richiesta la BAIMA potrà posticipare il pagamento al mese successivo a quello pattuito.

BAIMA Sas di Dario Baima & C.

Pagina da inviare a BAIMA previa accettazione delle condizioni generali indicate :

Timbro completo Fornitore :



ABBIAMO PRESO NOTA DELLE CONDIZIONI GENERALI SOPRA CITATE E CI DICHIARIAMO D'ACCORDO.

Firma del Legale Rappresentante

Nota Bene :

Non ricevendo per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, disposizioni contrarie da parte del fornitore, l'accettazione delle seguenti clausole delle suddette Condizioni Generali in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C.: 1.4 (Non cedibilità del contratto e dei crediti), 1.5 (Foro competente), 1.7 (Recesso), 3.1 (Modifica della fornitura), 7.1 (Termine per l'accettazione), 7.2 (Termine di accettazione quantitativa della merce), 7.3 (Termini di garanzia e denuncia dei difetti), 10.3 (Modalità emissione tratte), 10.4 (Sospensione per pagamento per difettosità merci), 10.5 (Ricevimento fatture) si intende, in ogni caso, tacitamente ed integralmente accettata.